



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA

LUNGOMARE G. MATTEOTTI, 4/B – 17100 – SAVONA (SV)

e-mail: cpsavona@mit.gov.it - P.E.C.: cp-savona@pec.mit.gov.it

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI BATTELLAGGIO NEL COMPRESORIO
PORTUALE DI SAVONA - VADO LIGURE**

Articolo 1
(Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) Amministrazione Centrale:** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- b) Autorità Marittima:** la Capitaneria di Porto di Savona, con sede in Savona (SV), Lungomare Giacomo Matteotti, n. 4/b;
- c) Comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure:** area demaniale marittima, comprensiva di relative infrastrutture portuali (ossia lo specchio acqueo racchiuso tra le dighe foranee, e le banchine, i moli, le aree ed altre attrezzature idonee e non all'attracco di navi o galleggianti), costituito dai bacini portuali di Savona e Vado Ligure e dalla rada di Savona - Vado Ligure;
- d) Rada di Savona - Vado Ligure:** l'estensione di mare nelle immediate adiacenze delle strutture foranee dei bacini portuali, così come definita da provvedimento normativo della Capitaneria di Porto di Savona.
- e) Concessione:** l'Atto stipulato dall'Autorità Marittima col soggetto Concessionario del servizio, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 66 del Codice della Navigazione e dell'articolo 60 del relativo Regolamento di esecuzione;
- f) Concessionario:** ogni persona giuridica che gode della Concessione per lo svolgimento del servizio di battellaggio, rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo di Savona, ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima).

Articolo 2
(Oggetto e ambito di applicazione)

- 1.** Al fine di individuare gli *standards* minimi di efficienza per l'espletamento del servizio, in aderenza ai principi di sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana e tutela ambientale, il presente "*Regolamento del servizio di battellaggio nel comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure*" (Ed. 2024), d'ora in poi "*Regolamento*", definisce le norme per lo svolgimento del servizio di battellaggio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 215, comma 2 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (d'ora in poi "*R.C.N.*").

2. Il servizio di battellaggio, che consiste nella conduzione dei mezzi nautici adibiti ai servizi attinenti al traffico portuale, è esplicito nell'ambito del comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure, così come definito all'articolo 1 del presente Regolamento.

Articolo 3 **(Natura del servizio)**

1. La natura del servizio di battellaggio costituisce il fondamento delle norme in tema di accesso, organizzazione ed erogazione del servizio medesimo, così come disposto dai successivi articoli del presente Regolamento, in applicazione degli articoli 215 e seguenti del R.C.N., nonché dalle disposizioni locali, nazionali e unionali applicabili in materia.
2. La disciplina e l'organizzazione del servizio di battellaggio è stabilita, con il presente Regolamento, dall'Autorità Marittima d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, sentite le Associazioni degli utenti e dei prestatori del servizio medesimo, con la finalità di garantire l'erogazione delle prestazioni in sicurezza e con prontezza, efficacia, efficienza ed economicità.
3. Tutte le navi mercantili alla fonda nella rada di Savona e Vado Ligure, nonché quelle ormeggiate presso i Terminali petroliferi ed energetici che intendono avvalersi del servizio di battellaggio, hanno l'obbligo di servirsi delle prestazioni rese dai soggetti giuridici autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Savona, mediante il rilascio di idoneo titolo concessorio.
4. In ogni caso il Comandante del porto, qualora lo ritenga necessario ai fini della sicurezza della navigazione e portuale, può prescrivere a tutte le navi ormeggiate nel comprensorio di Savona - Vado Ligure di avvalersi del servizio di battellaggio, reso dai Concessionari.

Articolo 4 **(Organizzazione del servizio)**

1. Per servizio di battellaggio, si intende il trasporto di provviste e di persone e bagagli, che deve essere espletato sulla base delle esigenze funzionali, delle condizioni di sicurezza, navigabilità e operatività, nonché nei limiti della certificazione di sicurezza delle unità navali impiegate.
2. L'esecuzione delle operazioni di battellaggio, per le navi alla fonda nella rada e all'ormeggio nel comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure, è svolta dai Concessionari.
3. Spettano, pertanto, ai Concessionari le operazioni di battellaggio svolte in ambito portuale e nella relativa rada, a favore delle navi, comprensive del trasferimento di persone e/o cose funzionali alla sicurezza della nave o della sua navigabilità od operatività.

4. Il servizio è reso dai Concessionari, senza soluzione di continuità, anche attraverso integrazione verticale con gli altri servizi tecnico-nautici esistenti, per soddisfare il generale interesse della sicurezza portuale e della navigazione, per la tutela delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente.
5. Al fine di garantire la continuità, senza ritardi, delle operazioni commerciali e dovendo assicurare un idoneo servizio presso la rada e i bacini portuali di Savona e Vado Ligure, l'organizzazione del servizio di battellaggio prevede il rilascio di titoli demaniali idonei a garantire gli ormeggi ai mezzi navali impiegati e di adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di impresa, che il Concessionario richiede all'Autorità competente.
6. I Concessionari hanno l'obbligo di servire, in ogni momento, chiunque ne faccia richiesta e di prestare servizi di emergenza - sotto il controllo dell'Autorità Marittima - in caso di necessità.

Articolo 5

(Beni e mezzi per lo svolgimento del servizio)

1. Per lo svolgimento del servizio di battellaggio e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, il Concessionario deve essere dotato dei beni strumentali necessari.
2. Il Concessionario deve dotarsi, in funzione delle caratteristiche delle navi e delle peculiarità operative e commerciali del comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure, di mezzi idonei atti a garantire la più funzionale efficienza del servizio, secondo le indicazioni dell'Autorità Marittima, nonché garantire il costante aggiornamento tecnologico delle proprie attrezzature nella misura ritenuta congrua dall'Autorità Marittima.
3. Tutte le unità devono essere condotte da personale in possesso dei necessari titoli e qualificazioni professionali e devono essere munite, oltre alle normali dotazioni di bordo, delle attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi secondo le specificità della tipologia di accosto (banchine, Campo Boe, pontili petroliferi) e della tipologia di manovra e della eventuale strumentazione elettronica.

Articolo 6

(Concessionario)

1. Chiunque intenda esercitare il servizio di trasporto marittimo con mezzi navali - per conto terzi - di provviste e di persone e bagagli, da e per le navi in sosta nel comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure, deve:
 - a) chiedere e ottenere dal Capo del Compartimento Marittimo di Savona apposita Concessione;
 - b) ottemperare alle prescrizioni del presente Regolamento, nonché a tutte le disposizioni normative locali, nazionali e unionali, vigenti in materia.

2. Al fine di ottenere la Concessione, di cui al comma 1 lettera a), il soggetto richiedente deve presentare, a questa Autorità Marittima, apposita istanza in carta legale, nella quale vengano dichiarati:
- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza, se persona fisica; denominazione o ragione sociale, sede, nome e cognome del legale rappresentante, se persona giuridica;
 - b) nome e cognome dell'eventuale procuratore;
 - c) numero dei dipendenti e relative mansioni;
 - d) numero e tipo di mezzi nautici destinati al servizio, nonché titolo del possesso o della detenzione (proprietà, noleggio, ecc.);
 - e) durata della Concessione richiesta, entro il limite massimo di 4 (quattro) anni;
 - f) possesso, anche autocertificato (da comprovare, successivamente, in sede di stipula dell'Atto di Concessione), dei requisiti di cui al successivo comma del presente articolo.
3. Il soggetto richiedente deve assicurare il possesso dei seguenti requisiti:

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Il soggetto richiedente - al momento di presentazione dell'istanza - deve dichiarare che i propri legali rappresentanti e i soci:

- a) non sono stati condannati per contrabbando, furto, truffe, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica;
- b) non sono soggetti a procedura di fallimento, concordato, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta;
- c) non sono soggetti a misure restrittive della propria libertà personale.

B. REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro degli esercenti di commercio o nel registro delle imprese presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

C. CAPACITÀ TECNICA

- a) Disponibilità, per un periodo non inferiore alla durata della Concessione, di almeno 2 (due) mezzi navali, da adibire al trasporto di provviste e di persone e bagagli da e per le navi in sosta nel comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure. Le unità navali che si intendono utilizzare per lo svolgimento del servizio di battellaggio devono:
 - i. essere di tipologia adeguata, per caratteristiche nautiche e capacità di trasporto, in relazione alla natura del servizio erogato;
 - ii. essere dotate di n°2 (due) motori di propulsione, in modo da garantire sempre il rientro in porto, in caso di avaria;
 - iii. essere regolarmente armati ed equipaggiati, e in possesso delle carte, libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti, in corso di validità nonché degli

- ulteriori dispositivi di sicurezza richiesti da disposizioni normative e regolamenti, in ragione del servizio erogato;
- iv.** essere in possesso, per ogni mezzo navale, dei certificati di sicurezza in corso di validità per tutta la durata della concessione;
 - v.** essere in possesso, per ogni mezzo navale, di un Piano di sicurezza, redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 271 del 27 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che preveda esplicitamente, nelle sue valutazioni di rischio, le ipotesi del trasporto passeggeri e dell'imbarco e dello sbarco degli stessi anche da nave in rada;
 - vi.** essere provvisti delle cassette dei medicinali (tipo A), con certificato in corso di validità rilasciato dall'Ufficio di Sanità Marittima, e del Certificato di Esenzione alla Sanificazione;
 - vii.** essere dotate almeno di apparato radio GMDSS per area A1 ovvero, se in possesso di deroga prevista dalla vigente normativa, apparato radio VHF (al fine di assicurare l'ascolto sui canali 16 e 13);
 - viii.** essere dotati del previsto numero di salvagenti, di cinture di salvataggio e degli altri materiali di pronto intervento (di tipo approvato), da tenere custoditi in modo da garantire il loro uso immediato e contemporaneo;
 - ix.** essere dotati di tutti i dispositivi di sicurezza previsti per l'affiancamento a navi che trasportano merci pericolose, anche in situazioni di emergenza;
- b)** Disponibilità di un organico minimo di personale marittimo, idoneo a garantire un regolare espletamento del servizio;
- c)** Organizzazione del lavoro modulata tramite turnazione, nel rispetto delle normative internazionali, unionali e nazionali in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dell'orario di lavoro e di riposo a bordo delle navi;
- d)** Conoscenza della lingua italiana, mediante possesso di certificazione almeno di livello B1 (*Common European Framework of Reference for Languages*), da parte di eventuali componenti stranieri degli equipaggi;
- e)** Disponibilità di idoneo posto di ormeggio, per la sosta delle proprie unità navali durante le attività di impresa;
- f)** Disponibilità di una sede operativa, fornita di telefono e impianto radiotelefonico in VHF quarzato, in grado di comunicare con canali di servizio e portuali, nonché con i canali di soccorso.

D. CAPACITÀ FINANZIARIA

- a)** Attestazione di capacità finanziaria, che comprovi l'idoneità a sostenere l'erogazione del servizio a livello finanziario e patrimoniale.
- b)** Deposito di apposita cauzione - a garanzia degli obblighi da assumere con la Concessione - il cui ammontare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del R.C.N., è determinato in funzione della durata della Concessione.

4. Al fine di garantire il più ampio *standard* di sicurezza, la Società richiedente deve essere in possesso di certificazione di qualità, sicurezza e salute sul lavoro, ambiente.
5. Al momento della stipula della Concessione, il Concessionario deve dichiarare l'indirizzo della propria sede operativa (che deve ricadere nei territori dei Comuni di Savona o Vado Ligure, ovvero ad essi adiacenti) nonché, eventualmente secondo le necessità del servizio, quello delle altre sedi distaccate.

Articolo 7 **(Responsabile operativo)**

1. Il Concessionario deve designare un proprio Responsabile operativo del servizio di battellaggio (reperibile h24, 7/7), ed almeno un sostituto.
2. I nominativi, con i relativi recapiti telefonici, devono essere comunicati preventivamente all'Autorità Marittima.
3. Il Responsabile operativo è tenuto a osservare e fare eseguire gli ordini dell'Autorità Marittima, relativamente all'efficienza dell'unità impiegate e della buona organizzazione del servizio di trasporto marittimo da e per le navi alla fonda e ormeggiate nel comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure, nonché dell'esatta applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 8 **(Registro dei barcaioli)**

1. Ai fini dell'espletamento del servizio di battellaggio, la conduzione dei mezzi navali è riservata ai barcaioli iscritti nel Registro, di cui all'articolo 215, comma 1 del R.C.N., per conto del Concessionario.
2. Il Concessionario provvede a presentare all'Autorità Marittima apposita istanza, al fine di iscrivere il proprio personale dipendente deputato alla conduzione dei mezzi navali utilizzati per l'espletamento del servizio di battellaggio nel "*Registro dei barcaioli*", secondo le disposizioni previste dall'articolo 216 del R.C.N..
3. La cancellazione dal Registro avviene secondo le modalità di cui all'articolo 218 del R.C.N..

Articolo 9 **(Doveri dei barcaioli)**

I barcaioli devono eseguire sollecitamente, a regola d'arte e in conformità alle disposizioni ricevute, le operazioni loro affidate, e sono tenuti a:

- a) osservare le disposizioni impartite dal Comandante del Porto per la disciplina e la regolarità del servizio;

- b)** portare sempre in servizio le dotazioni antinfortunistiche messe a disposizione dal Concessionario e l'abbigliamento da lavoro idoneo, nel rispetto delle previsioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- c)** effettuare le proprie prestazioni a regola d'arte, impiegando i mezzi nautici e gli attrezzi necessari per la sicura esecuzione delle stesse, secondo le direttive dell'Autorità Marittima;
- d)** segnalare tempestivamente all'Autorità Marittima qualsiasi avvenimento che esuli dalla normalità del servizio e che possa costituire una situazione di pericolo o di potenziale pericolo, sia per la sicurezza della navigazione in ambito portuale, sia per la sicurezza portuale in genere e per la salvaguardia delle persone, delle strutture e degli arredi portuali;
- e)** ottemperare a quanto disposto all'articolo 12, relativamente all'assolvimento dei compiti di *maritime security*.

Articolo 10

(Formazione dei barcaioli e avviamento al lavoro)

- 1.** Il Concessionario provvede, anche secondo le indicazioni del Comandante del porto, al costante aggiornamento e specializzazione professionale dei barcaioli, anche in relazione agli adeguamenti tecnologici, al fine di garantire al meglio l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.
- 2.** L'avviamento e l'avvicendamento al lavoro sono regolati dal Concessionario, con criteri di uniformità distributiva e in conformità alle esigenze del lavoro stesso tenendo presenti le istruzioni impartite dal Comandante del porto.
- 3.** Stante la necessità di garantire la flessibilità ed efficienza ai servizi, i barcaioli sono tenuti a svolgerli avvalendosi della propria specifica competenza e sono, altresì, tenuti ad osservare i turni di lavoro prestabiliti, potendosi far sostituire solo previa autorizzazione del Concessionario.

Articolo 11

(Obblighi del Concessionario)

- 1.** Il Concessionario è subordinato alla scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a)** i mezzi nautici impiegati devono:
 - i.** tenere sempre in funzione il dispositivo AIS (*Automatic Identification System*) di bordo, durante il periodo di servizio;
 - ii.** mostrare, in posizione ben visibile, un cartello indicante il numero massimo di persone che il mezzo è abilitato a trasportare, secondo le indicazioni risultanti dalla certificazione di sicurezza, in regolare corso di validità;
 - iii.** mostrare, in posizione ben visibile, un cartello indicante il livello di *security* in vigore presso l'impianto portuale cui il mezzo è destinato, ai sensi della vigente normativa in materia;

- b)** assicurare che le operazioni di imbarco, sbarco e trasporto vengano effettuate secondo la buona arte marinaresca e in modo che sia evitato, in ogni momento, lo sbandamento dell'unità navale;
- c)** istituire e mantenere aggiornato un registro nel quale siano trascritti i servizi effettuati, gli inconvenienti verificatisi, nonché le segnalazioni effettuate dai conduttori dei mezzi per eventuali ostacoli alla navigazione o inquinamenti marini osservati;
- d)** comunicare tempestivamente all'Autorità Marittima l'eventuale motivata indisponibilità dei mezzi navali adibiti al servizio;
- e)** riferire all'Autorità Marittima eventuali disservizi e/o problematiche relative al servizio medesimo;
- f)** corrispondere anticipatamente il canone annuo, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni in materia;
- g)** programmare e monitorare l'aggiornamento professionale dei barcaioli, ivi incluso l'addestramento ai fini del rispetto delle norme di *maritime security*;
- h)** rispettare pedissequamente le clausole e le condizioni imposte nei provvedimenti emanati dall'Autorità Marittima.

Articolo 12

(Compiti di maritime security)

- 1.** L'Autorità Marittima, in qualità di Autorità Designata e di Sicurezza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento (CE) 725/2004 e del dispaccio protocollo numero 82/44492 in data 16 luglio 2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, impiega, nell'ambito delle procedure operative e in presenza dei necessari presupposti, l'organizzazione dei barcaioli quale risorsa disponibile.
- 2.** Per l'esercizio delle predette funzioni, i barcaioli devono essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento, secondo il modello approvato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ai fini delle esigenze di identificazione del soggetto di cui alla Regola 8.1 del Capitolo XI-2 SOLAS. Il tesserino, per nessuna ragione, può essere ceduto a terzi e deve essere sempre esibito a qualsiasi richiesta dell'Autorità Marittima e della Forza Pubblica;
- 3.** I barcaioli, poiché costituiscono uno dei primi elementi di collegamento tra il porto e la nave, devono prontamente segnalare all'Autorità Marittima tutte le situazioni nelle quali si possano intravedere rischi per la sicurezza derivanti da illeciti intenzionali;
- 4.** Ai fini dell'espletamento dei compiti di *maritime security*, le unità navali - oltre che alle dotazioni previste dai precedenti articoli del presente Regolamento - devono essere dotate almeno di n. 1 (uno) *hand-metal detector*.

Articolo 13

(Obblighi di servizio pubblico)

- 1.** Il servizio è reso per 24 ore al giorno e per tutti i giorni dell'anno, così come l'adempimento degli altri obblighi di servizio pubblico di seguito indicati.

2. In ragione delle peculiarità operative e commerciali delle navi e degli impianti portuali che operano nell'ambito del comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure (passeggeri, merci pericolose, *oil*, rinfuse, ecc.), il Concessionario deve armare ed equipaggiare i mezzi navali allo scopo di prestare soccorso.
3. Tutti i mezzi navali, a richiesta dell'Autorità Marittima, devono porsi immediatamente a disposizione nei casi di soccorso, così come previsto dall'articolo 70 del Codice della Navigazione.
4. Il Concessionario è tenuto, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e delle acque portuali, ad intervenire per la salvaguardia della vita umana in mare nel rispetto delle norme al riguardo applicabili e a fornire pronta collaborazione all'Autorità Marittima e agli altri soggetti rilevanti nell'erogazione dei servizi, in occasione dell'approdo e della sosta delle navi in porto e in rada.
5. Il Concessionario, inoltre, in caso di necessità e comunque su richiesta dell'Autorità Marittima, deve:
 - a) prestare assistenza e/o soccorso alle navi in pericolo nelle acque portuali e in quelle ad esse adiacenti;
 - b) provvedere al recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione e alla rimozione di cavi sommersi e non sommersi.

Articolo 14 **(Tariffe)**

1. Il Concessionario, prima dell'immissione in servizio, dovrà formare le tariffe massime che intende applicare per le proprie prestazioni, inviandole alla Capitaneria di Porto di Savona.
2. La Capitaneria di Porto di Savona, valutato - d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale - che la formazione delle tariffe massime comunicate rispetti i principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità, notifica le predette tariffe all'Autorità di Sistema Portuale, alla Camera di Commercio e alle locali Associazioni rappresentative dei soggetti operanti in porto.
3. Ogni variazione dovrà essere comunicata alla Capitaneria di Porto di Savona, per gli adempimenti di cui sopra.

Articolo 15 **(Svolgimento di altre attività)**

1. Il Concessionario può svolgere - nel rispetto delle norme vigenti in materia di concorrenza - anche altre attività che esulano dall'oggetto del presente Regolamento, purché ciò non risulti incompatibile con le esigenze operative del servizio di battellaggio.

2. Il Concessionario può impiegare, a condizione che il servizio oggetto della presente disciplina non subisca limitazioni, i mezzi nautici inseriti nell'atto di Concessione, per l'esercizio di ulteriori attività.

Articolo 16 **(Atti di Concessione)**

Gli Atti di Concessione del servizio di battellaggio devono essere conformi a quanto indicato nel presente Regolamento, alle disposizioni normative vigenti in materia e alle indicazioni impartite dall'Amministrazione Centrale.

Articolo 17 **(Decadenza della Concessione)**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, il Capo del Compartimento Marittimo può dichiarare la decadenza della concessione nei seguenti casi:
 - a) mancata esecuzione, nei termini assegnati, degli obblighi e degli impegni previsti nella Concessione o imposti da norme di legge o da regolamenti;
 - b) abuso della Concessione o per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento;
 - c) omesso pagamento del canone, quando il Concessionario non ne sia stato espressamente esentato;
 - d) mancato adempimento del Concessionario a provvedere, entro un congruo termine, alle maggiori attrezzature rese necessarie dall'intervenuto aumento del traffico navale;
 - e) aver distolto, senza preventivo assenso dell'Autorità Marittima, le unità adibite al servizio di battellaggio e vincolate nell'atto di Concessione;
 - f) mancata deposizione annuale delle tariffe, di cui all'articolo 15, comma 3.
2. Prima di decretare la decadenza, il Capo del Compartimento Marittimo fissa il termine entro il quale il Concessionario possa presentare le proprie deduzioni.
3. Con il decreto di decadenza, l'Autorità Marittima può disporre l'incameramento totale o parziale della cauzione.

Articolo 18 **(Revoca della Concessione)**

L'Autorità Marittima può revocare la Concessione, nel caso i cui dovessero sopravvenire motivi di pubblico interesse ovvero mutamenti della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21-*quinquies* della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e seguenti modifiche e integrazioni.

Articolo 19
(Poteri del Comandante del porto)

Il Comandante del porto effettua la vigilanza e il controllo sullo svolgimento del servizio, al fine di verificare che lo stesso sia svolto in aderenza a quanto previsto dal presente Regolamento e dalle norme generali applicabili in materia.

Articolo 20
(Disposizioni disciplinari)

L'inosservanza degli obblighi in capo ai barcaioli, contenuti nel presente Regolamento, è soggetta ai relativi provvedimenti disciplinari di competenza dell'Autorità Marittima, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1249 e seguenti del Codice della Navigazione.

Articolo 21
(Disposizioni finali)

Chiunque, per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente Regolamento, si avvale del servizio di battellaggio espletato da soggetti diversi rispetto al Concessionario, è punito a norma dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Savona, 6 dicembre 2024

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Matteo LO PRESTI
*documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 art.21*